

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione
di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea
il 16 maggio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione per l'istituzione di un sistema di iscrizione dei testamenti in un pubblico registro, elaborata nel quadro del Consiglio d'Europa da un apposito sottocomitato — in conformità alla raccomandazione 481 dell'Assemblea consultiva in data 1967 — rispecchia le varie esigenze dei diversi ordinamenti interessati a tale Convenzione.

Infatti il cennato sottocomitato orientò i suoi lavori sulla scorta di uno scambio di informazioni sulle differenti forme di testa-

menti esistenti in molti Paesi e sul sistema di iscrizione degli atti di ultima volontà già in vigore in alcuni di essi.

Come si rileva dal rapporto esplicativo dell'Accordo, si è voluto dare a questo la possibilità di trovare ampia applicazione, non precludendo anche agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderirvi. In conformità alle disparate esigenze degli ordinamenti cennati, si è ritenuto, inoltre, opportuno istituire un sistema di iscrizione nazionale in un pubblico registro dei testamenti

tra gli Stati aderenti — opportunamente integrato da norme di cooperazione reciproca, come si preciserà in seguito —, anziché un registro internazionale.

La Convenzione si appalesa uno strumento utile non solo sul piano internazionale, ma anche in relazione alle esigenze interne del nostro ordinamento

In particolare lo scopo dell'Accordo è di realizzare un sistema di pubblicità, idoneo a far conoscere a tutti gli interessati se una persona deceduta ha fatto testamento anche all'estero e — nella ipotesi affermativa — il luogo ove questo è custodito. Si comprende come tale sistema realizzi una proficua cooperazione internazionale, consentendo ai cittadini di ciascun Stato aderente di avere facilmente conoscenza, dopo la morte del testatore, dell'esistenza degli atti di ultima volontà — in modo da essere successivamente in grado di informarsi del loro contenuto —, evitando così le difficoltà di rinvenimento frapposte dalle norme degli ordinamenti interni dei singoli Paesi.

Un ulteriore vantaggio non meno apprezzabile — una volta emanate le norme interne di adattamento ai precetti della Convenzione — si ha per il nostro diritto positivo.

Com'è noto, in base a questo il notaio provvede attualmente, nelle forme previste dagli articoli 620, 621 e 622 del codice civile, alla pubblicazione del testamento olografo — che gli è stato presentato dopo la morte del *de cuius* o che trovasi in deposito presso di lui — e di quello segreto, trasmettendo copia dei relativi verbali, nonché del testamento pubblico, alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione. Il successivo articolo 623 del codice civile dispone che il notaio, nell'ipotesi di testamento pubblico, appena gli è nota la morte del *de cuius*, ovvero, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, deve comunicare l'esistenza di tali atti agli eredi e legatari, dei quali conosce il domicilio o la residenza.

È evidente che il sistema normativo considerato non può ritenersi pienamente idoneo a realizzare lo scopo di far conoscere l'esistenza degli atti di ultima volontà a quanti siano ad essi interessati. Infatti non

è infrequente l'ipotesi che il notaio non conosca la residenza o il domicilio degli eredi e dei legatari e non possa dar luogo alla comunicazione prevista dal citato articolo 623. D'altra parte costoro, non avendo ricevuto la cennata comunicazione, non sono in grado di consultare il registro, al quale fa riferimento il combinato disposto degli articoli 622 del codice civile e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e di avere effettiva conoscenza dell'esistenza di un testamento, che ha disposto in loro favore.

Nè le funzioni che il legislatore demanda ai conservatori degli archivi notarili possono considerarsi idonee ad integrare le lacune del rilevato meccanismo di pubblicità-notizia. Ai predetti conservatori, in particolare, è fatto obbligo di annotare — ai sensi dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 — in un indice gli atti di ultima volontà ricevuti dai notai, attraverso lo spoglio delle copie dei repertori che mensilmente pervengono agli archivi. Detta annotazione concerne, oltre i testamenti pubblici e segreti, quelli olografi pubblicati, ai sensi dell'articolo 620 del codice civile, o depositati presso il notaio e consegnati al competente conservatore dell'archivio notarile in caso di cessazione dei notai dall'esercizio delle loro funzioni.

Nonostante la conservazione di tale materiale, permane — in considerazione dell'organizzazione distrettuale degli archivi notarili — la difficoltà per gli interessati di una ricerca idonea ad accertare la sussistenza di atti di ultima volontà per la frequente impossibilità di individuare l'archivio nel quale si trova custodita la relativa documentazione.

Per supplire a dette deficienze si appalesa utile, anche sul piano della normativa interna, come si è detto, l'istituzione di un organismo centrale, competente ad iscrivere in apposito registro gli atti di ultima volontà, quale è previsto dalla Convenzione.

Puntualizzato lo scopo di questa e l'utile che deriva al nostro ordinamento giuridico dalla adesione alla medesima, brevemente si pongono in evidenza gli elementi peculiari della stessa.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Accordo, dopo avere fissato, all'articolo 1, che gli Stati contraenti si impegnano di istituire nel loro rispettivo territorio un sistema di iscrizione dei testamenti in un pubblico registro idoneo a facilitare agli interessati la realizzazione dello scopo di cui si è detto, agli articoli 2 e 3 tratta degli organismi nazionali preposti a tale iscrizione e designati, inoltre, a funzionare quali elementi di collegamento fra i diversi Paesi in materia.

Questi sono lasciati liberi di adottare le norme interne che ritengono più adatte — in base al loro ordinamento giuridico — per attuare l'Accordo, istituendo uno o più organismi nazionali preposti alla iscrizione.

Gli stessi organismi od organismi diversi — che dovranno essere indicati al Segretario generale del Consiglio d'Europa — funzioneranno da elementi di collegamento nel senso indicato, provvedendo a fare eseguire le iscrizioni in altri Paesi o a ricevere analoghe richieste o ad evadere le domande di informazioni di tali Paesi circa l'esistenza di un testamento iscritto in un pubblico registro.

Non è necessario che questi organismi siano gli stessi di quelli preposti alla iscrizione dei testamenti, come si è rilevato. La diversità si impone, ove questi ultimi riflettano un sistema decentralizzato, dovendo i primi costituire necessariamente delle entità unitarie.

Comunque i compiti diversi affidati ad entrambi si integrano a vicenda, convergendo ad una migliore realizzazione dell'elemento teleologico dello strumento convenzionale esaminato.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emanazione delle norme di adattamento del nostro diritto interno ai precetti di diritto internazionale di cui agli articoli 2 e 3 dell'Accordo si può prendere eventualmente in esame, come elemento di studio, per l'impostazione dei relativi problemi, il testo di uno schema di decreto delegato — predisposto fin dal dicembre 1968, in base alla legge delega n. 249 del 1968, e trasmesso al Ministero per la riforma burocratica — col quale si tende a costituire presso l'Uffi-

cio centrale degli archivi notarili il servizio dello schedario centrale dei testamenti.

L'articolo 4 elenca gli atti di ultima volontà che debbono essere iscritti. La norma, pur fissando delle regole in materia, lascia ampi margini di libertà alla regolamentazione interna dei singoli Stati, in modo da contemperare le esigenze di questi ultimi con la necessità di stabilire principi uniformi, realizzando così gli obiettivi dell'Accordo.

Tale contemperamento si evidenzia dai seguenti rilievi: l'articolo in argomento considera solo alcuni tipi di testamento, che ricorrono in modo più frequente nella pratica; esso non dà una definizione di questi, come si ricava al paragrafo 1, lettera a): « les testaments par acte authentique dressés par un notaire » — lasciando così alla legislazione interna dei singoli Paesi di stabilire quali testamenti rientrano nella categoria indicata —; il medesimo, infine, non rende obbligatoria la registrazione per tutti i tipi presi in considerazione.

Comunque si può rilevare, a scopo meramente esemplificativo, che per il nostro ordinamento, in base al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 4, sono soggetti a tale forma di pubblicità, fra gli altri, i testamenti pubblici, segreti ed olografi, depositati presso un notaio ai sensi dell'articolo 61, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per i quali ultimi si forma un regolare verbale di deposito. L'iscrizione, invece, è subordinata alla mancata opposizione del testatore per gli olografi depositati in via fiduciaria presso un notaio o altra persona o ente — per i quali non vi è traccia del deposito stesso — a norma del successivo paragrafo 1, lettera b)

Il sistema di pubblicità previsto non è in contrasto con i vari atti di ultima volontà contemplati dalla nostra legislazione e con i caratteri ai medesimi peculiari.

In particolare la tutela della segretezza assoluta per i testamenti olografi non depositati — in ordine ai quali il legislatore lascia il *de cuius* pienamente libero durante la vita di non rivelarne ad alcuno, nemmeno ad un pubblico ufficio, l'esistenza — è pie-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namente rispettata dall'Accordo, che non ne impone l'iscrizione

Tale tutela, pur attenuandosi per i testamenti olografi depositati in via fiduciaria — noti almeno al fiduciario anche se ne ignora il contenuto — non è inficiata dalla Convenzione, la quale riconosce, come si è detto, al testatore il potere di opporsi alla loro iscrizione.

Solo i testamenti pubblici e segreti, la cui esistenza è nota a più persone (testimoni e notaio), escludono l'esigenza di una tutela assoluta della segretezza nel senso indicato, ragione per cui è resa obbligatoria la loro iscrizione, pur con le opportune cautele di cui si dirà

Infine, la discriminazione in argomento è rispettata anche per quanto riguarda la revocazione delle disposizioni testamentarie, stabilendo il paragrafo 2 dell'articolo 4, che essa va iscritta se fatta con un atto che, in base al paragrafo precedente, ne rende obbligatoria l'iscrizione. Così se il testatore revoca un testamento pubblico con un olografo successivo conservato presso di lui — in omaggio alla intensità di tutela della segretezza di quest'ultima forma di disposizione *mortis causa* — la revoca non è soggetta ad alcuna pubblicità.

L'articolo 5 dell'Accordo stabilisce, come principio generale, che la richiesta di iscrizione deve essere fatta dal soggetto (notaio, pubblica autorità o altra persona autorizzata dalla legge dello Stato, in cui è stato posto in essere il testamento, a riceverlo) presso il quale l'atto *mortis causa* è depositato.

L'imposizione di un obbligo siffatto costituisce una ulteriore conferma del rispetto della volontà del *de cuius* da parte delle norme dell'Accordo, perchè dipenderà in ultima analisi da costui se l'atto verrà iscritto secondo che esso sia depositato o meno nelle forme previste dal precedente articolo 4.

Una eccezione al cennato principio si ha in casi speciali — non rientranti di regola nella previsione di cui al precedente articolo 4, come invece rientrerebbero, salvo casi eccezionali, i testamenti speciali (articoli 609 e 619 del codice civile), redatti in forma

solenne da persona autorizzata dalla legge a riceverli — che saranno determinati dalla legislazione interna dei singoli Paesi nei quali il testatore personalmente può chiedere l'iscrizione alle condizioni stabilite.

L'articolo 6 dispone che la pubblicità in argomento va eseguita *ratione personae*, indipendentemente da ogni riferimento alla nazionalità o alla residenza del testatore, motivo per cui, ad istanza di questi, il notaio e qualsiasi altro depositario, di cui all'articolo 4, possono chiederla non soltanto nello Stato in cui l'atto di ultima volontà è posto in essere, ma anche — tramite gli appositi organismi nazionali — negli altri Paesi aderenti. Il sistema cennato in definitiva è tale da lasciare il *de cuius* arbitro di scegliere lo Stato presso il quale il suo atto di ultima volontà va iscritto.

Esso si risolve in una migliore tutela della libertà testamentaria, che potrà essere esercitata in ogni momento e luogo, ed importa contemporaneamente una più adeguata realizzazione dell'elemento teleologico della Convenzione. Così il testatore può disporre *mortis causa* in qualsiasi Paese aderente alla Convenzione ed essere sicuro che l'iscrizione dell'atto verrà effettuata non solo in questo, ma anche — a sua richiesta — nello Stato di appartenenza o di residenza. Inoltre il medesimo ha facoltà di farla eseguire in qualunque posto all'estero, ove si trovano i successibili da lui designati, in modo da facilitare a costoro il compito di rinvenire le sue disposizioni di ultima volontà.

L'articolo 7 dell'Accordo elenca le indicazioni essenziali, che deve contenere la domanda di iscrizione dei testamenti, indicazioni atte a realizzare le finalità dell'Accordo ossia a facilitare il cennato compito agli interessati, pur rimanendo libero ogni Stato aderente di esigere indicazioni complementari e di determinare la forma in cui il registro — ove le medesime sono riportate — dovrà essere tenuto.

L'articolo 8 stabilisce un importante principio, disponendo che rimanga segreta per tutta la durata della vita del *de cuius* la iscrizione degli atti di ultima volontà e che solo dopo il decesso di costui chiunque pos-

sa venire a conoscenza dietro presentazione dell'atto di morte ovvero di ogni altro documento giustificativo di tale evento.

Questa norma è conforme ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico, secondo cui durante la vita del *de cuius* nessun testamento, qualunque ne sia la forma, anche se revocato, può essere in alcun modo reso pubblico e tanto meno prodotto in giudizio a tutela della libertà testamentaria, restando, così, esclusa qualsiasi informativa agli interessati relativa alla sua esistenza. Apertasi la successione, si procede alla pubblicazione del testamento (olografo o segreto) ed alle comunicazioni di cui al cennato articolo 623 del codice civile, al fine di renderne possibile l'esecuzione.

In sostanza il precetto della Convenzione è in linea con gli articoli 620 e 621 del codice civile, 112, sesto comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 150 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, secondo cui alla pubblicazione del testamento olografo o segreto si dà luogo a seguito di presentazione dell'estratto dell'atto di morte del *de cuius* oppure di copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta.

La norma in argomento, nel consentire l'esibizione di altro valido documento, che giustifichi il decesso, si riferisce propriamente alle ipotesi di assenza o di morte presunta, le quali nei singoli ordinamenti giuridici possono assumere disciplina e forme diverse.

L'articolo 9 regola il problema delle spese nei rapporti fra gli Stati aderenti, stabilendo la gratuità dei servizi resi da ciascuno di essi nel quadro delle norme di cooperazione fissate dall'Accordo.

L'articolo 10 sta ad evidenziare opportunamente che quest'ultimo non incide sulle norme fissate dai vari Paesi in ordine alla validità dei testamenti, stabilendosi che in materia è applicabile esclusivamente la loro legislazione interna.

La precisazione è utile anche in considerazione del fatto che le norme relative ai requisiti di sostanza e di forma degli atti di ultima volontà sono — almeno per il nostro ordinamento — di ordine pubblico e inderogabili. Pertanto, pur se il paragrafo 3 dell'articolo 8 prevede i testamenti congiuntivi e reciproci, tale disposizione non trova applicazione per i connazionali, essendo tali atti di ultima volontà, per il nostro ordinamento, affetti da invalidità sostanziale e quindi nulli se fatti da italiani anche in Paese estero (ex articolo 23 delle disposizioni preliminari).

Degna di rilievo è l'autonomia normativa lasciata dall'articolo 11 a ciascuno degli Stati aderenti, il quale può estendere, in base al suo ordinamento, il sistema di iscrizione di cui al precedente articolo 4 a qualsiasi altro testamento — come l'olografo conservato presso il testatore — o atto, non previsto da tale articolo, in grado di incidere sulla devoluzione dei beni *mortis causa*.

In sostanza il fine della Convenzione è quello di instaurare un primo sistema di pubblicità per le forme più comuni di atti di ultima volontà, senza impedire che la legislazione interna dei singoli Stati, compatibilmente alle sue esigenze, estenda tale sistema ad altre forme.

Le disposizioni finali dell'Accordo (articoli da 12 a 17) sono elaborate secondo il modello adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Il disegno di legge, negli articoli da 3 a 18, dà piena attuazione alle disposizioni della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio centrale degli archivi notarili, il Registro generale dei testamenti.

Art. 4.

Nel Registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

- 1) testamenti pubblici;
- 2) testamenti segreti;
- 3) testamenti speciali;
- 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
- 5) testamenti olografi fiduciarmente depositati presso un notaio, ove il testatore non si opponga all'iscrizione;
- 6) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nei numeri precedenti;
- 7) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un no-

taio; restituzione dei testamenti indicati nel numero 5), ove il testatore non si opponga alla relativa iscrizione; revocazione nonchè revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Art. 5.

Il notaio, entro tre giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel Registro generale dei testamenti trasmettendo all'Archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

- a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
- b) numero di repertorio;
- c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
- d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli agenti consolari e alle altre autorità abilitate a ricevere testamenti ai sensi dell'articolo 609 e seguenti del codice civile.

Quando il testatore ne abbia fatta richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al Conservatore del Registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea.

L'Archivio notarile, entro 24 ore dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al Registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere al Conservatore del Registro generale dei testamenti, allegando un estratto dell'atto di morte del testatore ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso nei casi previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o copia autentica del provvedimento che ordina la apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel Registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al primo comma può essere richiesto, tramite il Conservatore del Registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea, allegando un estratto dell'atto di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo lo ordinamento dello Stato richiesto.

Art. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente, è dovuto al Registro generale il pagamento della tassa di lire 10.000; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di un atto di cui all'articolo 5 nel Registro di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6 è dovuto al Registro generale il doppio del diritto fisso previsto dall'articolo 28, capoverso, della tariffa notarile approvata con decreto 20 giugno 1973 e successive modificazioni.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle Amministrazioni dello Stato o dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Art. 8.

Il Conservatore del Registro centrale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente

le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla Convenzione che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa, le iscrizioni nel Registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al primo comma deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da uno dei documenti previsti dall'articolo 6, primo comma.

Art. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul Registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 637.

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel Registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono — a mezzo del notaio e con le modalità di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158 — corrispondere all'Archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del 20 per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

La richiesta di iscrizione o di restituzione del testamento olografo depositato fiduciarmente nel Registro generale dei testamenti, alle condizioni di cui all'articolo 4, è a tali fini assimilata all'atto annotato di cui al comma precedente.

Ove il testamento sia depositato presso l'Archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovutagli per le operazioni di cui al primo comma.

Art. 11.

Per la trasmissione della scheda all'Archivio notarile distrettuale di cui all'articolo 5, primo comma, è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

Art. 12.

Per gli atti annotati nel Repertorio di cui all'articolo 69, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, ove siano richiamati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'Ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del 20 per cento dei diritti stabiliti nella sezione II della tabella stessa.

Art. 13.

Il Conservatore dell'Archivio notarile, che procede, a norma del quarto comma dell'articolo 112 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o alla restituzione dei testamenti segreti, depositati in archivio, nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge, deve, entro tre giorni, trasmettere apposita scheda contenente le indicazioni richieste dall'articolo 5, al Registro generale dei testamenti, chiedendo l'iscrizione di tali atti.

L'Autorità consolare che abbia ricevuto gli atti di cui agli articoli 16 e 18 della tabella sezione II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200, deve, entro 3 giorni, darne notizia con apposita scheda all'Archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'Archivio notarile distrettuale di Roma.

L'Archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma.

Art. 14.

L'Archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66 ultimo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 15.

Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data relativi alla esistenza o meno di iscrizioni durante la vita del testatore.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10 mila a lire 60 mila.

Il Conservatore del Registro generale dei testamenti o il Capo degli Archivi notarili determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli Archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 16.

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1961, numero 723, che ha modificato l'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli Archivi notarili, dei quali 11 della carriera direttiva, 10 della carriera di concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 della carriera ausiliaria addetta agli uffici e 4 di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, an-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di Conservatore del Registro generale dei testamenti e di Capo del personale degli Archivi notarili.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 e ad 11 ».

Art. 17.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 300 milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono ed, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

Art. 18.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT
D'UN SYSTÈME D'INSCRIPTION DES TESTAMENTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament;

Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à l'étranger,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Etats Contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats Contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 8.

Article 3

1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats Contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie directe:

- a) fera procéder, dans les autres Etats Contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;
- b) recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats Contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Chacun des Etats Contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de l'organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.

Article 4

1. Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat Contractant:

- a) les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l'objet

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'un acte officiel de dépôt auprès d'une de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt.

b) les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.

2. Devront également faire l'objet d'une inscription, s'ils revêtent une forme qui, selon le paragraphe précédent, entraînerait l'inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article.

3. Chacun des Etats Contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux testaments déposés auprès des autorités militaires

Article 5

1. L'inscription devra être faite à la requête du notaire, de l'autorité publique ou de la personne, visés au paragraphe 1 de l'article 4.

2. Toutefois, chacun des Etats Contractants pourra prévoir que la demande d'inscription, dans des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite par le testateur.

Article 6

1. L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence.

2. A la demande du testateur, le notaire, l'autorité publique ou la personne, visés à l'article 4, feront procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants.

Article 7

1. La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:

a) nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris s'il y a lieu, le nom de jeune fille);

b) date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;

c) adresse ou domicile déclaré;

d) dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;

e) nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.

2. Ces données devront figurer dans l'inscription sous la forme déterminée par chaque Etat Contractant.

3. La durée de l'inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats Contractants.

Article 8

1. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.

2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l'article 7.

3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliqueront lors du décès d'un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Les services rendus entre les Etats Contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.

Article 10

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats Contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.

Article 11

Chacun des Etats Contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le système d'inscription prévu par la présente Convention, à tout testament non visé à l'article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 13

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt.

Article 14

1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 16 de la présente Convention.

Article 15

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;
- d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;
- e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

A. VRANCKX

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark :

K. AXEL NIELSEN

Pour le Gouvernement de la République française :

R. PLEVEN

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne .

GERHARD JAHN

Pour le Gouvernement de la République islandaise :

Pour le Gouvernement d'Irlande :

Pour le Gouvernement de la République italienne :

GUIDO GONELLA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

E. SCHAUS

Pour le Gouvernement de Malte :

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

VAN AGT

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse :

Pour le Gouvernement de la République turque :

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione tra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta collaborazione tra i suoi membri;

Desiderando istituire un sistema che permette ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare, dopo la morte del testatore, il rinvenimento di tale testamento;

Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.

Articolo 2

Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituirà o designerà uno o più organismi incaricati delle registrazioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 8.

Articolo 3

1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovrà designare un organismo nazionale che direttamente:

a) provvederà, negli altri Stati contraenti, alle iscrizioni previste all'articolo 6;

b) riceverà le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne darà seguito alle condizioni previste all'articolo 8.

2. Ciascuno Stato contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtù del precedente paragrafo.

Articolo 4

1. Dovranno formare oggetto di registrazione in uno Stato contraente:

a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da un'autorità pubblica o da qualsiasi persona, autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonché gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorità o persone qualificate a riceverli in deposito;

b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorità o presso qualsiasi persona, autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potrà opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta

2. Dovranno altresì essere registrati se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda la registrazione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti registrati in conformità di questo articolo.

3. Ciascuno Stato contraente potrà non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorità militari.

Articolo 5

1. La registrazione dovrà essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorità pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrà disporre che la domanda di registrazione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.

Articolo 6

1. La registrazione non è soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalità o di residenza.

2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorità pubblica o la persona di cui all'articolo 4, procederanno alla registrazione non soltanto nello Stato in cui il testamento è stato redatto o depositato ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.

Articolo 7

1. La domanda di registrazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);

b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non è conosciuto);

c) indirizzo o domicilio dichiarato;

d) denominazione e data dell'atto per il quale è richiesta la registrazione;

e) nome ed indirizzo del notaio, dell'autorità pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito.

2. Questi dati dovranno figurare nella registrazione nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.

3. Il termine dell'iscrizione potrà essere fissato dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.

Articolo 8

1. La registrazione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.

2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento, potrà ottenere le informazioni di cui all'articolo 7.

3. Se il testamento è stato redatto da due o più persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.

Articolo 9

I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.

Articolo 10

La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validità dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 11

Ciascuno Stato contraente potrà estendere, alle condizioni che stabilirà, il sistema di registrazione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Articolo 12

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato contraente può, all'atto della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Qualunque dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.

Articolo 15

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limite di tempo.
2. Ciascuno Stato contraente potrà per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 17

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo 12;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;
- e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, in due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario e aderente.

(Seguono le firme).